



SENT. 235/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	ACANFORA	Presidente
Roberto	RIZZI	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere rel.
Cosmo	SCIANCELEPORE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio su ricorso per revocazione iscritto al n. 62024 del registro di Segreteria, promosso da

OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS (C.F.: OMISSIS), OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS (C.F.: OMISSIS), OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS (C.F.: OMISSIS), rispettivamente moglie (la prima) e figlie (le altre due) del sig. OMISSIS, nato a OMISSIS l'OMISSIS e deceduto a OMISSIS il OMISSIS, tutte rappresentate e difese dall'Avv. Paolo Bonaiuti (pec: paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 16;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro della Difesa *pro-tempore*, domiciliato presso la sede di Roma, viale

dell'Esercito n. 186, nonché presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Marina Propersi, Coordinatore della Divisione Sezione Contenzioso, della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (pec: previmil@postecert.difesa.it)

avverso e per la revocazione

-della sentenza n.39/2024 della Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello, depositata in data 1° febbraio 2024;

Esaminati il ricorso per revocazione, la memoria di costituzione e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 17 giugno 2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, la relatrice Cons. Ilaria Annamaria Chesta, l'avv. Paolo Bonaiuti per i ricorrenti e la dott.ssa Marina Propersi, in rappresentanza del Ministero della Difesa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la sentenza n. 96/2019, depositata in data 3 maggio 2019, la Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso promosso dalle odierne ricorrenti (quali eredi del sig. OMISSIS, già militare di leva, in congedo dal 2 febbraio 1965 e deceduto in data OMISSIS) avverso il D.M. n. 67 del 27 luglio 2015, concessivo di indennità *una tantum* pari a due annualità di 8° categoria tab. A per

l'infermità già patita dal dante causa (*"lievi esiti di pregressa remota broncopolmonite sinistra"*), in luogo di pensione, riconoscendo al defunto militare e, per lui, agli eredi, il diritto alla pensione privilegiata tabellare di 8° categoria a decorrere dal 1° gennaio 2009 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza pensionistica, avvenuta il 1° dicembre 2008).

A seguito di appello proposto dalle ricorrenti e riguardante unicamente il capo della sentenza relativo alla decorrenza del trattamento pensionistico vitalizio, questa Sezione, con la decisione n. 321/2022, ha confermato la sentenza n. 96/2019. Nello specifico, i giudici d'appello hanno, in primo luogo, rimarcato che, in base alle risultanze del foglio matricolare, l'ex militare sarebbe stato collocato in congedo per fine ferma e non per riforma, in quanto affetto da una patologia non dipendente dal servizio. Hanno, dunque, ritenuto che la Sezione territoriale abbia correttamente sussunto la fattispecie, ai fini dell'individuazione della decorrenza del trattamento pensionistico, sotto l'art. 191, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973, essendo la domanda pensionistica stata presentata ben oltre il biennio successivo alla data della cessazione.

Questa Sezione d'appello ha, inoltre, chiarito che la mancata impugnazione di una precedente sentenza della Sezione Marche n. 73/2014, intervenuta tra le stesse parti, non rivesta efficacia vincolante sul punto controverso della decorrenza, limitandosi

ad accertare l'ammissibilità della domanda pensionistica, secondo i criteri elaborati dalla sentenza n. 8/2001/QM delle Sezioni riunite, statuendo l'inoperatività della decadenza ex art. 169 D.P.R. n. 1092/73, per l'ipotesi di accertamento - seppure negativo (come nel caso di specie)- della patologia (*rectius*, della relativa dipendenza da causa di servizio). Secondo la sentenza d'appello la pronuncia n. 73/2014, diversamente da quanto sostenuto dalle eredi OMISSIS, non contiene alcun implicito riconoscimento dell'officiosità del procedimento pensionistico, con la conseguenza che i ratei non potrebbero decorrere sin dal congedo bensì dal mese successivo a quello di inoltro della domanda amministrativa.

2. Avverso la sentenza n. 321/2022 di questa Sezione, le sigg.re OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS hanno proposto ricorso per revocazione, sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe affetta da errore di fatto revocatorio, *sub specie* di svista determinata da erronea lettura degli atti di causa, tale da incidere sul giudizio.

Il giudice d'appello, infatti, non si sarebbe avveduto che il sig. OMISSIS sarebbe cessato dal servizio sostanzialmente per riforma, emergendo dal foglio caratteristico e matricolare che lo stesso, ricoverato presso l'O.M. di Udine il 18.12.1964, sarebbe stato dimesso in data 2.1.1965, per essere mandato in licenza di convalescenza di 40 gg, salvo poi essere posto in congedo in data 2.2.1965, prima, dunque, della conclusione del periodo di

convalescenza e senza alcuna visita di controllo. Tutto ciò per la stessa infermità che sarebbe stata successivamente riconosciuta dipendente da causa di servizio con sentenza ormai definitiva. A tale ultimo riguardo, le ricorrenti hanno affermato che la decisione n. 73/2014 avrebbe riconosciuto la tempestività della domanda pensionistica, cristallizzando, per questa via, l'onere del Ministero della Difesa d'iniziare d'ufficio il procedimento pensionistico.

In definitiva, la sentenza qui gravata non avrebbe rilevato la circostanza che, una volta rimosso, con la decisione n. 73/2014, l'ostacolo dell'opposta intempestività, lo OMISSIS sarebbe cessato dal servizio per infermità dipendente dal servizio (come riconosciuto anche dalla decisione n. 96/2019), con la conseguenza che i relativi effetti, giuridici ed economici, andrebbero necessariamente allineati alla data del congedo-riforma. In conclusione, le ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso, con riforma della decisione gravata, nei sensi di cui al ricorso medesimo ovvero, in via gradata, con rinvio degli atti al primo giudice.

Il Ministero della Difesa si è costituito nel giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, per infondatezza dello stesso, con condanna della controparte alle spese, anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Nello specifico, l'Amministrazione resistente ha, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità della censura attorea, siccome relativa al titolo di collocamento in congedo dell'ex militare, che

rientrerebbe *ratione materiae* nella giurisdizione del giudice amministrativo. Nel merito del ricorso, ha sostenuto l'assenza del denunciato errore di fatto revocatorio e, per converso, la piena correttezza della sentenza n. 321/2022, alla luce, tra l'altro, del fatto che: a) il collocamento in congedo sarebbe avvenuto per fine ferma e non per riforma, come accertato dalla Sezione d'appello alla stregua del contenuto del foglio matricolare;

b) la sentenza n. 73/2014 della Sezione giurisdizionale Marche (di cui sono stati riportati ampi passaggi motivazionali) non avrebbe riconosciuto la tempestività dell'istanza pensionistica (del resto presentata ben oltre il biennio dal congedo), ma unicamente l'ammissibilità della stessa, ovvero la sottrazione all'applicazione della fattispecie decadenziale di cui all'art. 169 D.P.R. n. 1092/73;

c) la medesima sentenza n. 73/2014 avrebbe espressamente negato la procedibilità d'ufficio dell'*iter* istruttorio pensionistico privilegiato, rilevando la sussistenza di patologia "*allo stato degli atti non dipendente dal servizio*".

3. Con la sentenza n. 39/2024 questa Sezione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per revocazione, per violazione dell'art. 180, comma 1, c.g.c., come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 3, lett. b), decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. La Sezione, dopo avere richiamato e citato l'art. 203 c.g.c., nella

versione risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 89, comma 1, lett. b), d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, ha rilevato altresì che l'art. 180, comma 1, c.g.c., come da ultimo modificato, a partire dal 1° aprile 2021, dal predetto art. 6, comma 3, lett. b), decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, prevede che: *“L’atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni”*.

È stato osservato che la novella del 2021 ha, dunque, esteso ai giudizi revocatori il termine decadenziale per i depositi, avendo inteso estendere alla detta impugnazione la preclusione precedentemente riferita ai soli giudizi d'appello.

L'art. 180 c.g.c., nella sua versione originaria, in vigore dal 7.10.2016, prevedeva che: *“Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo, l’atto di impugnazione deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni”*. La medesima disposizione, nella versione risultante dalla novella introdotta dall'art. 82, comma 1, d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, non conteneva più il riferimento alla revocazione ed all'opposizione di terzo, statuendo che: *“Nei giudizi di appello, l’atto di impugnazione notificato deve essere*

depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni".

Infine, come anticipato, la novella del 2021 ha (nuovamente) esteso ai giudizi revocatori il termine decadenziale per i depositi, eliminando l'incipit "*nei giudizi d'appello*" e mantenendo il generale riferimento all'"*atto d'impugnazione*", idoneo a ricomprendere, con ogni evidenza, anche il ricorso per revocazione.

È stato osservato che, secondo quanto chiarito nella Relazione Illustrativa alla novella legislativa, la modifica di cui all'art. 6 comma 3, lettera b) del d.l. n.44/2021 è tesa a uniformare le modalità previste per l'appello, per la revocazione e per l'opposizione di terzo "*consentendo di acquisire immediatamente la prova dell'avvenuta regolare costituzione del contraddittorio, così garantendo i tempi del processo e la sua ragionevole durata*".

La formulazione letterale dell'art. 180 c.g.c. (come risultante dalla più volte richiamata novella del 2021 e dall'espressa intenzione del legislatore in tal senso) porterebbe, dunque, a ritenere che, sebbene la disciplina relativa al mezzo revocatorio trovi autonoma previsione nell'ambito dell'art. 203 c.g.c. la disciplina del deposito, entro il termine decadenziale di trenta giorni, di cui all'art. 180 c.g.c., debba ritenersi necessariamente riferibile anche ai giudizi di revocazione.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza costante delle Sezioni giurisdizionali di appello ritenendo che “*..al deposito del ricorso per revocazione, ai fini del radicamento del giudizio, nei termini di cui all’art. 178 c.g.c. (cfr. art. 203, c. 3, c.g.c.) si aggiunga un ulteriore successivo obbligo di nuovo deposito del ricorso, con la prova delle avvenute notificazioni, ai fini della dimostrazione della corretta instaurazione del contraddittorio*” (così, testualmente Corte conti, Sez. II app., n. 211/2023; in termini analoghi, n. 17/2024 e n. 101/2022).

Questa Sezione d’appello ha altresì osservato che, nel caso di specie, in base agli atti di causa, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza dell’11.8.2023 risulta avvenuta in data 25.9.2023, a mezzo di *pec*, sia al Ministero della Difesa quanto all’Avvocatura generale dello Stato. Per contro, il deposito del ricorso presso la Segreteria della Sezione, con la prova dell’avvenuta notifica, risulta intervenuto solo in data 4.12.2023 (con nota di deposito dell’ 1.12.2023, pervenuta il 4.12.2023) e, dunque, ben oltre il succitato termine decadenziale di 30 gg previsto dall’art. 180, comma 1, c.g.c., nel testo emendato dal d.l. n. 44/2021. Ha altresì rammentato che il predetto termine, peraltro espressamente richiamato nel d.f.u. dell’11.8.2023, è venuto a scadenza il 25.10.2023 (30 gg. dal 25.9.2023), con conseguente inammissibilità del gravame, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte (Corte conti, Sez. II app., n. 17/2024, n. 211/2023, n.527/2022, n.

344/2022, n.148/2022 e n. 101/2022; Sez. III app. n.111/2023, n.39/2023).

Sul punto è stato espressamente evidenziato che *“l’intempestività del deposito del ricorso notificato (con prova delle avvenute notifiche), risulta rilevabile (anche) d’ufficio, venendo in rilievo una preclusione decadenziale derivante dal mancato rispetto di un termine espressamente previsto dalla legge a pena di decadenza, oltreché finalizzato a garantire la tempestiva verifica della regolare instaurazione del contraddittorio processuale”* (Corte conti, Sez. II app., n. 101/2022 e n. 148/2022) trattandosi di questione di puro diritto, per la quale non trova applicazione l’art. 91, comma 5, c.g.c., che richiama l’art. 101 c.p.c. sull’assegnazione, da parte del giudice, di un termine alle parti su questioni rilevate d’ufficio (Corte conti, Sez. II app., n. 101/2022 e n. 148/2022).

A tal riguardo, è stata richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, alla cui stregua: *“l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dall’art. 101 c.p.c., comma 2, non riguarda le questioni di diritto, ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese”* (Cass. n. 11724/2021; Cass. n. 22778/2019, n. 15037/2018).

Il ricorso è stato, quindi, dichiarato inammissibile, per tardività del deposito dell'atto d'impugnazione notificato, con la prova delle avvenute notificazioni e compensazione integrale delle spese del giudizio.

4. Le eredi OMISSIS hanno, quindi, presentato ricorso per correzione di errore materiale della Sentenza n. 39/2024, dichiarato inammissibile da questa Sezione con ordinanza n.17/2024, depositata il 26.7.2024, non ravvisando, nel caso di specie, alcun errore emendabile con il relativo procedimento. E' stato, quindi, rilevato che *"...Considerando la data della notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza (25 settembre 2023), il Collegio ha dato una interpretazione delle disposizioni procedurali recate dal combinato disposto dell'art. 180, comma 1, c.g.c., come da ultimo modificato dall'art.6, comma 3, lett. b) decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e dall'art.203, comma 5, c.g.c., per cui il termine decadenziale di 30 giorni va ancorato alla data in cui il ricorso per revocazione viene notificato unitamente al decreto presidenziale, come prescritto dal comma 5 del predetto art. 203 c.g.c.. Pertanto, sulla scorta di tale interpretazione, ha ravvisato la tardività del deposito predetto in quanto intervenuto solo in data 4 dicembre 2023"* (pag. 8 dell'ordinanza n.17/2024).

5. Avverso la sentenza n.39 del 23.1. 2024 di questa Sezione, le sigg.re OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS hanno nuovamente

proposto ricorso per revocazione evidenziando che quanto affermato nella sentenza n.39/2024 risulterebbe errato e rappresenterebbe una svista del Giudice per cui la sentenza oggi impugnata andrebbe revocata per errore di fatto.

Hanno rilevato, preliminarmente, che il ricorso per revocazione definito con la sentenza di cui si chiede la odierna revocazione era stato introdotto esclusivamente in ordine all'errore di fatto attinente alla decorrenza del trattamento pensionistico mentre l'odierna revocazione viene chiesta in merito alla ritenuta inammissibilità in rito del precedente ricorso per revocazione e, più precisamente, per violazione dell'art. 180, c. 1 c.g.c.; sarebbero quindi integrate le condizioni di ammissibilità del gravame, non trattandosi dei medesimi motivi della precedente revocazione, come richiede l'art. 206 c.g.c..

Parte ricorrente osserva di aver proceduto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 180, c. 1 c.g.c., relativo al deposito dell'atto di impugnazione, avendo depositato il ricorso, già notificato in data 31.7.2023, *con pec* in data 4.8.2023. Il suddetto deposito è stato riscontrato dalla Corte dei conti *con pec* del 4.8.2023, riferendo la presa in carico e il numero di protocollo. Con successiva *pec* dell'11.8.2023 gli uffici dell'Istituto hanno comunicato poi il numero di iscrizione al Ruolo Generale del ricorso (RG 61011 – Revocazione). Con ulteriore *pec* del 16.8.2023 gli Uffici hanno trasmesso il d.f.u. e quest'ultimo, in uno con il ricorso già in precedenza notificato in data 31.7.2023, è stato notificato via

pec al Ministero della Difesa e all'Avvocatura Generale dello Stato, in data 25.9.2023, nel rispetto del termine di sessanta giorni stabilito dal medesimo d.f.u. Infine, in data 4.12.2023 è stato depositato *“il d.f.u. e nuovamente il ricorso e la relativa pec di notifica del 25.9.2023”*.

Secondo la prospettazione del ricorrente il solo atto di impugnazione, cui si rivolge l'art. 180, c.1, c.g.c., dovrebbe essere depositato entro trenta giorni dall'ultima notificazione, a pena di decadenza, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni e non anche il d.f.u., disciplinato dall'art. 182 c.g.c., per cui non sussisterebbe un termine decadenziale di deposito.

Ciononostante, la Sezione, con la gravata pronuncia, avrebbe erroneamente rilevato l'inammissibilità del ricorso, osservando che la notifica risulterebbe avvenuta in data 25.9.2023, a fronte del deposito che sarebbe intervenuto in data 4.12.2023 e, quindi, *“ben oltre il termine decadenziale di 30 gg previsto dall'art. 180, comma 1 c.g.c., nel testo emendato dal d.l. n. 44/2021”*.

Tale statuizione non terrebbe conto del fatto che il ricorso risultava, però, essere già stato notificato, come detto, in data 31.7.2023 e depositato con la prova dell'avvenuta notifica il 4.8.2023.

Diversamente da quanto previsto dal medesimo decreto di fissazione di udienza, tale termine non potrebbe ritenersi esteso

anche al deposito del decreto di fissazione di udienza.

La procedura dovrebbe ritenersi la medesima rispetto a quella degli altri giudizi amministrativi *“che prevedono prima la notifica dell’atto nei termini utili ai fini dell’impugnazione e poi il deposito dell’atto notificato entro i successivi trenta giorni”*.

La Sezione di appello sarebbe incorsa in errore non avvedendosi, per una svista, della presenza in atti della notifica del ricorso avvenuta il 31.7.2023.

Tali elementi consentirebbero di rilevare un ulteriore errore revocatorio consistente nell’essere stato il ricorso per revocazione dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 180, c. 1, c.g.c., con rilievo d’ufficio, non avendo il resistente Ministero della Difesa eccepito alcunché sotto tale profilo. La pronuncia sarebbe, quindi, intervenuta in assenza di contraddittorio ovvero senza che ciò sia stato previamente rappresentato alle parti, alle quali non sarebbe stato consentito di confrontarsi sul punto e rendendo una decisione a *“sorpresa o della terza via”* che, come noto, dovrebbe essere sanzionata con la nullità.

Le eredi OMISSIS hanno, quindi, concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e la revocazione della sentenza n. 39/2024 del 01.2.2014 nonché, per l’effetto, della sentenza n. 321/2022, depositata il 15.7.2023 (*rectius* 2022) di questa Sezione giurisdizionale centrale di appello con riforma della sentenza del giudice di primo grado o, in via subordinata, con

rinvio degli atti al primo giudice; o comunque, con ogni conseguente effetto in ordine alla sentenza n.321/2022 e alla sentenza di primo grado.

6. Si è costituito nel presente giudizio il Ministero della Difesa, con comparsa depositata in data 26.5.2025.

La difesa del Ministero invoca la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto del ricorso.

Osserva come risulti dalla motivazione della gravata pronuncia la puntuale verifica del deposito, da parte della difesa attorea, ai sensi di legge, sia del ricorso per revocazione unitamente al d.f.u. emesso in data 11.8.2023, con cui è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per il giorno 23.1.2024, corredati dalla prova dell'avvenuta notificazione. Dalla documentazione in atti risulta che il procuratore costituito ha provveduto in data 31.7.2023 a notificare, con *pec*, allo stesso Ministero e, nel contempo, all'Avvocatura dello Stato di Roma, unicamente il ricorso in revocazione, depositando in data 4.8.2023 il ricorso medesimo, unitamente alla *relata* di notifica dello stesso.

Successivamente, come evincibile dal predetto d.f.u. dell'11.8.2023, è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per il giorno 23.1. 2024, ed assegnati i termini di notifica del ricorso e del d.f.u. da effettuare nei 60 giorni antecedenti detta data di udienza, precisando, inoltre, che “...*Ai sensi dell’art. 180 C.G.C. i predetti atti devono essere depositati nella Segreteria della Sezione, a pena di decadenza, entro 30 giorni*

dall'ultima notificazione, unitamente alla prova delle eseguite notificazioni...".

Come correttamente evidenziato i ricorrenti hanno notificato in data 25.9.2023 all'Amministrazione e all'Avvocatura dello Stato i cennati atti, depositando, tuttavia, presso la Segreteria della Sezione di appello solo in data 4.12.2023 il ricorso ed il d.f.u., corredati della prova di avvenuta notifica; ciò ben oltre il termine perentorio di cui al cennato d.f.u.

La Sezione di appello avrebbe correttamente evidenziato che parte ricorrente ha violato quanto stabilito dall'art. 180, comma 1, c.g.c. che, nella versione novellata sia dal D.lgs. n. 114/2019 che dall'ultima novella della legge n. 76/2021, ha esteso ai giudizi revocatori il termine decadenziale, di trenta giorni dall'ultima notifica, per i depositi nella competente Segreteria.

La difesa attorea sarebbe, infatti, incorsa nella decadenza rilevabile *ex officio* dal Giudice, come correttamente evidenziato alla pag. 11 della sentenza di cui si chiede la revocazione.

Per quanto concerne, poi, l'ulteriore richiesta di revocazione della sentenza n. 321/2022 nonché di riforma della sentenza n. 96/2019 in punto di decorrenza economica del trattamento pensionistico tabellare, riconosciuto all'ex militare, la difesa dell'amministrazione ne evidenzia l'infondatezza riportandosi integralmente agli scritti difensivi versati nei giudizi iscritti rispettivamente al n. 61011 ed al n. 56374 di questa Sezione centrale di appello.

Per quanto precede ha insistito per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto del ricorso, con conferma della gravata sentenza.

7. All'udienza pubblica, l'avv. Paolo Bonaiuti si è soffermato diffusamente sulla sussistenza del prospettato errore di fatto revocatorio che avrebbe inficiato la sentenza impugnata, tenuto conto del tenore letterale degli artt. 180, 182 e 203 c.g.c.; norme che sarebbero state pienamente osservate dalle ricorrenti, con il tempestivo deposito del ricorso per revocazione avverso la sentenza di appello. Ha, quindi, concluso per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

La dott.ssa Propersi si è riportata al contenuto della memoria di costituzione, ribadendo la correttezza della sentenza impugnata, che avrebbe ritualmente dichiarato inammissibile il primo ricorso per revocazione. Ha ripercorso l'articolata vicenda processuale ribadendo l'infondatezza della tesi prospettata dalla parte ricorrente, alla luce della documentazione in atti, in ordine alla revocazione della sentenza di appello n. 321/2022. Ha rilevato, altresì, l'inammissibilità della proposizione, in sede di revocazione, di qualsiasi questione vertente sul titolo di cessazione dal servizio, essendo stato accertato che è intervenuto per fine ferma.

Dopo una breve replica dell'avv. Bonaiuti, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

I. In via preliminare, il Collegio osserva che il rimedio attivato, costituendo una seconda domanda revocatoria, va preliminarmente scrutinato su un piano generale, per vagliarne l'ammissibilità, previa individuazione del relativo fondamento giuridico, a fronte del tradizionale sfavore verso tale mezzo di impugnazione, in virtù del principio del divieto di *revocatio revocationis*, espressamente enunciato nel codice del processo civile.

Come noto, l'art 403 c.p.c., recante "*Impugnazione della sentenza di revocazione*" dispone che "*Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione. Contro di essa sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione*".

Tale divieto è "*espressione di un principio generale, volto ad evitare che la definizione di una lite sia oggetto di ripetute contestazioni, che impediscono la formazione di una statuizione idonea a concludere definitivamente la controversia (cfr. Cass. S.U. 20 aprile 2004 n. 7584; Cass. 9 marzo 2006 n. 5055*" (Cassazione civ. Sez. VI-L, 30 dicembre 2013, n. 28800), garantendo la stabilità del giudicato e la ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.).

Nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa avanti alla Corte dei conti, prima dell'approvazione del codice di

giustizia contabile, l'art. 110 del R.D. n. 1038 del 1933 prescriveva che *“contro le decisioni pronunciate in sede di revocazione non è più ammessa, per lo stesso oggetto, alcun'altra istanza di revocazione...”*.

Nella vigenza dell'abrogata disposizione procedurale di cui sopra, la giurisprudenza contabile prevalente aveva fornito una lettura della disposizione, in linea con il divieto sancito dall'art. 403 c.p.c., nell'ambito del processo civile, rilevando la preclusione di ogni ulteriore impugnativa, in via revocatoria, di una sentenza di revocazione (Corte Conti sez. IV, 28 novembre 1994, n.75179; Corte Conti sez. II, 26/05/1997, n.59/A).

Il codice di giustizia contabile ha disciplinato le impugnazioni avverso la sentenza di revocazione all'art. 206, prevedendo, al comma 2, che *“Non può essere impugnata, per revocazione, per i medesimi motivi, la sentenza pronunciata in sede di giudizio di revocazione”*.

In disparte la locuzione utilizzata (*“stesso oggetto”* e *“medesimi motivi”*), per individuare le limitazioni alla riapertura del processo, è evidente che entrambe le disposizioni sono ispirate alla stessa *ratio* dell'art. 403 c.p.c..

Pertanto, la disciplina speciale dettata per la Corte dei conti in materia di revocazione va interpretata tenendo conto dell'analogia con quanto disciplinato al predetto art. 403 c.p.c.; l'art. 206, c. 3, in coerenza con quanto previsto dall'art. 403 c. 2 c.p.c., stabilisce (a differenza dell'art. 110 del R.D.

n. 1038 del 1933) che *“Contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione”*.

Senonché è stato osservato, nella giurisprudenza contabile, come la vigente normativa – art. 206 c.g.c. - rechi un inciso – *“per i medesimi motivi”*- non rinvenibile nell’art. 403 c.p.c., dal quale potrebbe desumersi un’attenuazione del divieto di revocazione, nei termini delineati (Corte dei conti, Sez. I, n. 48/2021; Sez. I, n. 358/2021; id. Sez. I, n. 193/2024; Sez. III, n. 328/2022).

D’altro canto, però, è stato rilevato che *“una simile precisazione era già presente nel regolamento di procedura di cui al R.D. n. 1038 del 1933, all’art. 110 citato, senza che abbia dato luogo, nell’interpretazione più restrittiva di questa Corte, a una lettura discordante rispetto a quella registrata in campo processualcivilistico, con il disconoscimento, di regola, dell’esperibilità dell’iniziativa anche nel processo contabile”*.

Tanto precisato, il Collegio reputa di condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la minore rigidità dell’art. 206 c.g.c., rispetto ai maggiori vincoli del processo civile, è concepita per dare accesso a vizi revocatori purché fondati su motivi diversi da quelli posti a base del ricorso deciso con la sentenza censurata (Corte dei conti, Sez. I app., n. 48 del 2021; id. n. 193/2024). E’ stato, infatti, ritenuto che tale apertura, sebbene

nei limiti in cui l'ulteriore azione non si riveli diretta a ottenere un supplementare giudizio di merito, sia idonea a realizzare un possibile punto di equilibrio tra esigenze generali di giustizia (art. 3, 24 e 111, Cost.), da un lato; e, dall'altro lato, di stabilità delle decisioni giudiziarie, in attuazione dei valori funzionali del giusto processo e della sua legittima durata (in tale senso, Corte conti Sez. III App. n. 260 del 2018 e n. 156 del 2019 che richiama, della stessa Sezione, la sent. n.260 del 2018 e Corte di cassazione, Sez. Unite n. 15295 del 2014 e n. 26242 del 2014). Pertanto, l'oggetto del giudizio revocatorio avverso la sentenza di revocazione rimane stabilito dal *thema decidendum* (così come conformato dai poteri di allegazione e deduzione delle parti) e dal *decisum* della sentenza di revocazione oggetto di impugnazione per revocazione. Da quanto detto, discende che è necessario procedere a una doppia valutazione in termini di ammissibilità, affinché, attraverso l'indagine dei motivi concretamente indicati a supporto della domanda, siano sottoposte a verifica, da un lato, la rispondenza degli stessi alla regola sancita dall'art. 206, comma 2, c.g.c. non potendo riproporsi questioni già introdotte nel celebrato processo di revocazione; dall'altro lato, superato tale primo vaglio, la sussistenza delle condizioni stabilite dal codice per le specifiche anomalie prospettate, nel caso di specie ex art. 202, comma 1, lett. f) c.g.c..

Sul primo versante, è stato già chiarito che, ai fini dell'art. 206, comma 2, c.g.c., l'apprezzamento sull'ammissibilità del gravame

– sul piano dell'identificazione dei medesimi motivi - debba essere condotto con riguardo alle ragioni – in fatto e diritto – poste a fondamento delle cause di revocazione, a prescindere dalla tipologia di vizio individuata dal proponente.

Va rilevato che, nel caso di specie, le ricorrenti prospettano, in prima battuta, un preteso diverso errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 202, c.1, lett. f), c.g.c. nella sentenza n. 39/2024, pronunciata da questa Sezione all'esito del giudizio di revocazione, per ritenuta erronea declaratoria di inammissibilità del gravame, sulla base di un asserito mancato rilievo assegnato ad una prima notificazione del ricorso per revocazione che sarebbe stato depositato nel rispetto dell'art. 180 c.g.c.; in seconda battuta, le ricorrenti ripropongono le medesime ragioni di censura della sentenza di appello n. 321/2022, già introdotte con il primo ricorso per revocazione per *“errore di fatto revocatorio e non applicabilità dell'art. 191, 3° comma, del d.P.R. n. 1092/1973, bensì ai sensi dell'art. 167, 1° comma, del d.P.R. n. 1092/1973”*.

Nelle conclusioni del ricorso per revocazione qui in esame le eredi OMISSIS invocano, infatti, non solo *“la revocazione della sentenza n. 39/2024 del 23.1.2024, depositata in segreteria il 01.02.2024 della Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello”* ma anche *“per l'effetto, della sentenza n. 321/2022 della Sezione seconda Giurisdizionale Centrale di appello del 23.06.2022, depositata in segreteria il 15.07.2023 (rectius 2022),*

con riforma della sentenza del giudice di primo grado o, in via subordinata, con rinvio degli atti al primo Giudice o, comunque, con ogni conseguente effetto in ordine alla sentenza n. 321/2022 e alla sentenza del giudice di primo grado”.

In disparte il dubbio profilo di ammissibilità del ricorso di revocazione per revocazione, relativamente alla surrettizia riproposizione dei medesimi motivi del primo gravame revocatorio, il Collegio reputa dirimente ed assorbente il secondo profilo di inammissibilità relativamente ai vizi revocatori, di cui all'art. 202, comma 1, lett. f), in tesi riferibili alla sentenza n. 39/2024 di questa Sezione.

II. Neppure se guardati da questa angolazione, i difetti evidenziati possono essere reputati ammissibili atteso che, per tutti, vale la considerazione essenziale che non si tratti di sviste, di fallaci percezioni della realtà fisica o documentale del processo, in cui il giudice è inavvertitamente incorso.

In linea generale, occorre premettere che secondo la citata disposizione del codice di giustizia contabile (art. 202 lett. f) l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. Alla luce del dato normativo, per costante giurisprudenza anche della Corte dei

conti, il mezzo di impugnazione revocatorio è a critica vincolata, in quanto la richiamata disciplina ne stabilisce tassativamente i presupposti, stabilendo che gli stessi sono estranei al processo e al procedimento logico giuridico di formazione della sentenza; pertanto l'equivoco che legittima il rimedio deve essere di natura conoscitiva e consistere nell'alterato intendimento della realtà quale emergente dagli atti di causa.

Su tale piano - proprio della fase rescindente - è assodato che, ai fini dello scrutinio della domanda tesa a ottenere l'emendamento dell'errore, debbano ricorrere precisi requisiti, atti a escludere che si faccia valere un presunto vizio nel giudizio, basato sull'inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero su anomalie nell'interpretazione del materiale probatorio o, ancor più, delle norme giuridiche.

Come chiarito dalla Corte di cassazione, a Sezioni Unite *“La chiave di volta della disposizione (dell'art. 395 c.p.c. così come dell'art. 202, c. 2 lett. f) c.g.c.) è il sostantivo "supposizione", riferita ad "un fatto". Il giudice di merito... non conosce del fatto, non giudica sul fatto, lo suppone, e lo suppone contro una cartesiana evidenza bidirezionale, trattandosi di un fatto che è incontrastabilmente escluso o positivamente stabilito. La falsa supposizione non è frutto di una scelta deliberata, ragionata, è una falsa rappresentazione della realtà da ascrivere ad un abbaglio dei sensi, a disattenzione, distrazione, in buona sostanza ad una svista...”*.

La Corte di cassazione ha ulteriormente precisato che *“l'errore materiale, come quello revocatorio, è un errore commissivo, tant'è, quanto a quest'ultimo, che esso non ricorre in caso di semplice omesso esame di un fatto, sostanziale o processuale che sia”* (Cass. civ., Sez. Unite, 5 marzo 2024, n. 5792; Cass. civ. Sez. III, 26 maggio 2021, n. 14610; Cass. Sez. I, 21 luglio 2010, n. 17110).

Il motivo di revocazione, come chiaramente emerge dall'illustrazione del presunto errore ascrivibile alla pronuncia impugnata, è inidoneo ad integrare l'errore di fatto di cui all'art. 202, lett. f) c.g.c., atteso che ciò che con la sua prospettazione si imputa al Collegio che ha deciso il primo ricorso per revocazione risulta essere un preteso errore di diritto nel rilievo della tardività del deposito del ricorso per revocazione, a seguito della sua notificazione unitamente al decreto di fissazione di udienza.

L'errore revocatorio non si configura quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione, in diritto, delle medesime (Cassazione civ., Sez. III, 21 marzo 2025, n.7584, Cass., Sez. Unite 19 luglio 2024, n. 20013; id. 11 aprile 2018, n. 8984; id. 27 dicembre 2017, n. 30994).

Nel caso di specie la Sezione d'appello non è incorsa in errore di fatto ma ha proceduto ad un'interpretazione della disciplina

processuale, giungendo ad affermare la tardività del deposito del ricorso per revocazione (e del decreto di fissazione di udienza), oltre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 180 c.g.c.; termine richiamato anche nello stesso decreto di fissazione di udienza.

La Sezione di appello ha affermato che *“in base agli atti di causa, la notifica del ricorso (e del decreto di fissazione d'udienza dell'11 agosto 2023) risulta avvenuta in data 25 settembre 2023, a mezzo di pec consegnata presso la casella tanto del Ministero della Difesa quanto dell'Avvocatura generale dello Stato. Per contro, il deposito presso la Segreteria di questa Sezione del ricorso, con la prova dell'avvenuta notifica, risulta intervenuto solo in data 4 dicembre 2023 (con nota di deposito del 1° dicembre 2023, pervenuta il 4 dicembre 2023) e, dunque, ben oltre il termine decadenziale di 30 gg previsto dall'art. 180, comma 1, c.g.c., nel testo emendato dal d.l. n. 44/2021”*.

Diversamente da quanto affermato dal ricorrente l'intervenuta notifica del ricorso in data 31.7.2023 risulta inidonea a radicare il giudizio di revocazione posto che, ai sensi dell'art. 203 c.g.c, il ricorso per revocazione va prima depositato e, solo in seguito, notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza.

Ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 203 c.g.c., avuto riguardo al ricorso per revocazione, si afferma che *“3. Il deposito deve essere effettuato nei termini di cui all'articolo 178. 4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso,*

*fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti. 5. **Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto presidenziale***".

Dal combinato disposto tra gli art. 203 e l'art. 180 c.g.c., discende l'interpretazione fornita dalla Sezione d'appello che si limita a rilevare la sequenza delle attività processuali poste in essere dai ricorrenti: il radicamento del giudizio per revocazione si è realizzato con il deposito del ricorso, in data 4.8.2024, al quale ha fatto seguito, del tutto ritualmente, la iscrizione a ruolo (pec della Segreteria in data 11.8.2024) e la trasmissione, da parte della stessa Segreteria, del decreto di fissazione di udienza presidenziale, in data 16.8.2025.

La notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione di udienza, come previsto dall'art. 203, c. 5, c.g.c., è intervenuta in data 25.9.2023 e il successivo deposito è intervenuto solo in data 4.12.2023, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 180 c.g.c..

All'infruttuoso decorso del termine decadenziale di trenta giorni per il deposito, normativamente previsto e anche espressamente richiamato nel decreto presidenziale di fissazione di udienza, secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni di appello della Corte dei conti, è conseguita la declaratoria di inammissibilità del gravame.

Nella sentenza qui gravata si chiarisce espressamente la *ratio* dell'interpretazione, coerente con i precedenti di questa stessa Sezione, secondo cui, *“sebbene la disciplina relativa al mezzo revocatorio trovi autonoma previsione nell'ambito dell'art. 203 c.g.c.”* *“..al deposito del ricorso per revocazione, ai fini del radicamento del giudizio, nei termini di cui all'art. 178 c.g.c. (cfr. art. 203 c. 3 c.g.c.) si aggiunga un ulteriore successivo obbligo di nuovo deposito del ricorso, con la prova delle avvenute notificazioni, ai fini della dimostrazione della corretta instaurazione del contraddittorio”* (*ex plurimis* Sez. II App., n. 17/2024, n. 211/2023; n. 101/2022).

E' del tutto evidente come non ricorra, dunque, nella fattispecie, l'errore di fatto revocatorio concernente l'attività preliminare del giudice di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, ovvero la loro esistenza e significato letterale, bensì l'attività valutativa e interpretativa del giudice, rispetto alle quali sono astrattamente configurabili solo errori di diritto (in fattispecie insussistenti) che non possono essere denunciati mediante la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall'ordinamento. Sostenere che il collegio che ha deciso la prima revocazione abbia errato nell'aver dichiarato inammissibile il relativo ricorso significa appunto affermare che il giudice abbia errato - non nel percepire gli atti processuali nella loro oggettività, bensì - nell'interpretare il combinato

disposto delle norme di cui agli artt. 180 e 203 c.g.c.; lettura che nella sentenza si afferma porsi *“in conformità al consolidato orientamento di questa Sezione (in terminis, tra le altre, Corte conti, Sez. II app., n. 17/2024, n. 211/2023, n. 527/2022, n. 344/2022, n. 148/2022 e n. 101/2022; Sez. III app. n. 111/2023, n. 39/2023)”*.

L'inammissibilità del ricorso riguarda anche il motivo con il quale i ricorrenti censurano l'avvenuto rilievo d'ufficio della tardività del deposito: circostanza anch'essa puntualmente motivata nella gravata sentenza rilevando che *“trattasi di questione di puro diritto, per la quale non trova applicazione l'art. 91, comma 5, c.g.c., che richiama l'art. 101 c.p.c. sull'assegnazione, da parte del giudice, di un termine alle parti su questioni rilevate d'ufficio (in terminis, Corte conti, Sez. II app., n. 101/2022 e n. 148/2022)”*; sul punto la Sezione ha altresì richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione, citando espressamente, quali precedenti, Cass. n. 11724/2021; id. ex multis, Cass. n. 22778/2019, n. 15037/2018.

Emerge *ictu oculi* l'inammissibilità della prospettazione attorea, in ordine alla ritenuta sussistenza di errori revocatori. È infatti esclusa la rilevanza dell'errore, che per ciò stesso cessa di essere un errore revocatorio ed assume i caratteri dell'errore di giudizio, quando sul fatto il giudice si sia pronunciato, giacché l'errore percettivo è intrinsecamente incompatibile con il giudizio.

Come rilevato nella narrativa in fatto non può sottacersi, altresì,

la circostanza che, in merito alla medesima questione introdotta con il ricorso per revocazione di cui trattasi in questa sede, le ricorrenti avevano già introdotto un'istanza di correzione di errore materiale sulla quale la Sezione si è espressamente pronunciata. Nel ricorso per correzione di errore materiale, depositato in data 29.4.2024 le eredi OMISSIS chiedevano la correzione della sentenza qui gravata, deducendo argomenti sostanzialmente sovrapponibili a quelli dedotti in questa sede, relativamente al ritenuto erroneo mancato rilievo della prima notificazione del ricorso da parte della Sezione d'appello. Nell'ordinanza n. 17/2024, questa Sezione dichiarava l'inammissibilità dell'istanza evidenziando che: *“Considerando la data della notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza (25 settembre 2023), il Collegio ha dato una interpretazione delle disposizioni procedurali recate dal combinato disposto dell'art. 180, comma 1, c.g.c., come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 3, lett. b), decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e dell'art.203, comma 5, c.g.c., per cui il termine decadenziale di 30 giorni va ancorato alla data in cui il ricorso per revocazione viene notificato unitamente al decreto presidenziale, come prescritto dal comma 5 del predetto art.203 c.g.c. Pertanto, sulla scorta di tale interpretazione, ha ravvisato la tardività del deposito predetto in quanto intervenuto solo in data 4 dicembre 2023”*. Pertanto, rilevava espressamente che *“Si tratterebbe al*

più quindi di una errata interpretazione del combinato disposto delle norme procedurali e non certamente di un errore emendabile con il procedimento di correzione, - peraltro neanche ravvisabile considerando l'orientamento già formatosi in seno a questa Sezione (vedasi sent.n.98/2024) per cui la notifica del solo ricorso è stata ritenuta "irrituale" tenuto conto del meccanismo della vocatio in ius propria del giudizio di revocazione - dal momento che la volontà del giudice è stata pienamente in linea con la sua espressione letterale" (ord. n. 17/2024).

Alla luce di tali elementi la Sezione non può che ribadire che, affinché sia ammissibile il ricorso per revocazione, è necessario che la valutazione di corretta instaurazione del rapporto processuale sia inficiata non da un preteso errore di diritto, come avvenuto invece nella specifica fattispecie, ma da un errore di fatto, rilevante quale errore percettivo per avere il giudice supposto esistente un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa e viceversa, secondo quanto chiaramente espresso dall'art. 202, lett. f).

Quanto al presunto errore procedurale in cui sarebbe incorsa la Sezione d'appello, nel rilevare d'ufficio la questione senza assegnare termini alle parti per contraddire sul punto, la sentenza qui gravata ne indicava la natura interpretativa dell'art. 101 c.p.c., secondo un orientamento ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità e contabile.

Non può che ribadirsi, sul punto, come, in sede di revocazione,

e vieppiù nell'ambito di un giudizio di revocazione di una sentenza di revocazione, *“I profili caratterizzanti l'esame del fatto vanno considerati con particolare rigore, per evitare che, attraverso il procedimento di revisione, si instauri una sorta di "quarto grado" di giudizio. E, dunque, la viziata percezione, la supposizione errata della sussistenza o insussistenza del fatto, dovrà necessariamente essere espressa e mai implicita, posto che in tal caso sussisterebbe piuttosto vizio di motivazione, di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5. In tal senso, ove l'errore del Giudice non sia frutto di un'errata supposizione, direttamente desumibile dagli atti e documenti di causa, circa la sussistenza di un fatto decisivo e non contestato, ma di un'omessa percezione di tale fatto, essa non potrà integrare gli estremi dell'errore revocatorio, ricadendo, al contrario, nell'ambito di un'omessa valutazione dei fatti di causa...”* (Cass. civ., Sez. I, 21 luglio 2010, n. 17110).

La mera mancanza di disamina della questione, integrando una mera omissione e non un'attività percettiva (sia pure erronea), è suscettibile di integrare astrattamente una violazione processuale, ma non l'errore revocatorio, che implica la positiva (ed erronea) supposizione di un fatto. La parte ricorrente confonde in definitiva l'effetto giuridico (in termini di invalidità per la asserita violazione processuale) con l'attività del giudice, la quale deve comportare – affinché sussista errore revocatorio – una errata percezione e la relativa supposizione, nella fattispecie insussistenti.

In perfetta adesione ai richiamati presupposti la giurisprudenza della Corte di cassazione ha evidenziato che nel caso in cui venga denunciato il non essersi avveduta della nullità della notificazione del ricorso perché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale e non presso l'Avvocatura generale dello Stato, ciò che viene in rilievo è non già la percezione di un fatto inesistente, affermato come esistente, ma unicamente il mancato apprezzamento in termini di nullità della notificazione del ricorso e dunque la denuncia di un errore di giudizio (Cass. civ. Sez. VI-2 15 novembre 2013, n. 25654). È stato ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione proposto sull'assunto che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto validi l'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi a sé e la relativa notificazione, trattandosi di prospettato errore di diritto e non di fatto (Cass. civ. Sez. II, 4 gennaio 2006, n. 24). Si è anche affermato che non integra un errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, l'omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità della notificazione dell'atto di impugnazione sotto il profilo del luogo in cui è stata eseguita (Cass. civ. Sez. V, 20 dicembre 2016, n. 26278).

Certamente non può configurare errore di fatto revocatorio l'interpretazione fornita dalla Sezione d'appello alle norme di cui agli artt. 180 e 203 c.g.c., né l'avvenuto rilievo d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso, frutto di attività interpretativa svolta dalla Sezione, in piena coerenza con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile e civile.

Il ricorso va, conseguentemente, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art.31, comma 1, c.g.c., e si liquidano, a favore del Ministero della Difesa, nella somma di euro 600,00 (seicento/00).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del ricorso in epigrafe.

Va disposta la liquidazione, a favore del Ministero della Difesa, delle spese di giudizio, quantificate in euro 600,00 (seicento/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.

L'Estensore

Il Presidente

(Ilaria Annamaria Chesta)

(Daniela Acanfora)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 14 NOVEMBRE 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(Daniela Acanfora)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 14 NOVEMBRE 2025

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 14 NOVEMBRE 2025

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

SENT. 235/2025